

## OSSERVAZIONE ALLA RISPOSTA N. 3/2022

Con riferimento alle risposte fornite dagli **Avvocati Carmelo Ciancio** ed **Elisa Nisti** della [Rete Giuridica AIAS](#), alla richiesta di parere in ordine alla *nomina del Preposto alla luce del D.L. n. 146/2021* - [Clicca qui](#) **N**on trovandomi completamente in accordo, esprimo le mie opinioni con il solo fine di “stimolare” il confronto

Della risposta gentilmente fornita dalla Rete Giuridica non condivido la, percepita, “tendenza” a voler ritenere necessaria/obbligatoria l’individuazione del Preposto indipendentemente dal contesto.

Vero è che non ci si esprime in tale direzione, anzi si sostiene che nelle realtà di piccola dimensione il ruolo possa essere assolto dal Datore di Lavoro, ma come facoltà; ed è proprio la formulazione che lascia in me più di una perplessità.

Ma anche in occasione del Videoforum del 01 febbraio u.s. ho avuto la stessa impressione.

Non credo che sia la dimensione a determinare l’obbligatorietà della individuazione del preposto, bensì l’impossibilità del Datore di lavoro ad assolvere al suo dovere di vigilanza.

Aggiungo poi che l’individuazione di preposto potrebbe rendersi necessaria in funzione della “pericolosità” della condizione di esercizio che giustifica una più assidua vigilanza.

Quindi, con sommessa umiltà, mi permetto di ritenere che l’individuazione del Preposto si rende necessaria quando:

1. Il datore di lavoro non può garantire la costante vigilanza a cui obbligato
2. Le condizioni di esercizio richiedono una più attenta vigilanza

E tali condizioni ritengo debbano essere esplicitate per motivare l’individuazione del preposto.

Diversamente al Datore di lavoro sembrerebbe offerta una, paradossalmente, obbligatoria “via di fuga” dalle proprie responsabilità.

Non marginale poi risulta essere l’inquadramento contrattuale dei lavoratori individuabili quali preposti ed infine la consultazione dei RLS, siano essi aziendali o territoriali.

Quanto sopra ha il solo fine di stimolare un confronto che porti a condividere una posizione in quanto Associazione professionale

Gabriello Palagi

## RISPOSTA

Preliminarmente ringraziamo il Collega per le sue osservazioni che riteniamo senz'altro conformi alla nostra risposta fornita agli associati.

Sono a nostro avviso pareri emessi da punti di osservazione differenti, i quali comunque convergono nella medesima direzione.

Il nostro punto di partenza è rappresentato dai quesiti posti, i quali entrambi in sostanza richiedevano un parere in un ambito circoscritto e cioè se in un'azienda di piccole dimensioni fosse possibile per lo stesso datore di lavoro rivestire il ruolo di preposto alla vigilanza.

È in questo senso che abbiamo ritenuto, senza presunzione di esaustività, di interpretare la norma ammettendo la possibilità che sia il datore di lavoro ove presente ed in grado per le sue specifiche competenze ad assolvere tale compito.

Ci sfugge, al contrario, come il criterio dimensionale possa rappresentare una "via di fuga" dalle responsabilità del datore di lavoro, ma su questo possiamo anche confrontarci molto volentieri.

È evidente, comunque, che in astratto non sia solo il requisito dimensionale a fare la differenza, ma che occorra tenere in considerazione altri fattori quali quelli individuati dal Collega (capacità di vigilanza, condizioni di esercizio), che, comunque, a maggior riprova della uniformità di vedute coincidono in buona sostanza con quelli che abbiamo richiamato nella risposta: presenza del datore di lavoro e specifiche competenze.

Certamente potremmo meglio approfondire l'argomento individuando ulteriori criteri ovvero, come suggerito dal Collega, anche trattando l'argomento dell'inquadramento contrattuale dei preposti, consultazione dei RLS, etc...

Ringraziando ancora, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o confronto.

Avv. Carmelo Ciancio

<https://www.aias-sicurezza.it/avv-carmelo-ciancio>

Avv. Elisa Nisti

<https://www.aias-sicurezza.it/avv-elisa-nisti>